



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA
DELL'ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI**

(approvato con delibera di C.C. n. 61 del 21.12.2019)

Premesso che, a norma dell'art. 2, lett. d), dello Statuto comunale,

Il Comune di Vibo Valentia <<si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento a quelli della famiglia, ad ogni forma di associazioni di volontariato, per una più compiuta formazione dei cittadini e si impegna, altresì, a garantire la partecipazione degli stessi alla vita dell'Ente>>.

Tanto premesso,

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni operanti nel comune di Vibo Valentia.
2. Il Comune riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione e il disagio sociale.
3. Il Comune favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia.

Art. 2 - Istituzione dell' Albo

1. È istituito pertanto l' Albo delle Associazioni, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo all'art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale.
2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
3. Possono chiedere l'iscrizione all' Albo le Associazioni legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica. Nello specifico, esse possono essere riconducibili ad:
 - a) associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 117 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) organizzazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno riferimento all' art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 117 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per potere accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.

Art. 3 - Articolazioni dell' Albo in sezioni

1. L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) Sociale: assistenza sociale, welfare, sanità, socio-assistenziale, volontariato;
 - b) Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, tutela ambientale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e archeologico;
 - c) Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
 - d) Sportive e Ricreative: animazione ricreativa, promozione turistica, attività, promozione ed animazione sportiva.

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione all' Albo

1. Le associazioni che posseggano ii requisiti indicati al successivo comma 4 e che abbiano sede nel territorio comunale, anche se priva di personalità giuridica, possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale.
2. Possono altresì chiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale che svolgano tramite una loro sezione territoriale attività in ambito comunale. In tal caso, l'iscrizione può essere richiesta direttamente dal sezione o comitato locale.
3. Non possono essere iscritti all'Albo partiti politici, sindacati ed organizzazioni professionali e di categoria.
4. Per poter conseguire l'iscrizione, nell'atto costitutivo dovranno essere previsti, oltre quanto *stabilito* dal codice civile e dalle altre disposizioni legislative di riferimento:
 - le finalità dell'organismo associativo;
 - l'assenza dello scopo di lucro;
 - la gratuità e l'elettività su base democratica delle cariche rappresentative;
 - la democraticità di assunzione delle deliberazioni;
 - i diritti e gli obblighi degli associati;
 - le modalità di ammissione e di esclusione degli associati.

Art. 5 - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all' Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Comune, redatta su carta semplice a firma del legale rappresentante dell'associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:
 - la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell' Associazione;
 - la sede legale;
 - il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
 - l'oggetto e la finalità dell' Associazione;

- la data di costituzione;
 - la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento;
 - l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo Comunale.
 - numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate.
2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno solare;
 - c) bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico.

3. Nel caso di fusione/agggregazione tra diverse associazioni già iscritte all'Albo comunale, ai fini dell'iscrizione della stessa all'Albo medesimo, in merito ai requisiti di cui all'art 4, comma 1, lettere a) e b), potranno essere considerati i requisiti riguardanti le singole associazioni che compongono l'agggregazione. Tale nuova unione comporta la cancellazione delle singole associazioni dall' Albo.

Art. 6 - Iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è disposta con determinazione del dirigente del competente servizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.
2. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.
3. Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall'albo, verrà comunicato formalmente all' Associazione richiedente.
4. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.
5. L' Associazione iscritta può chiedere in ogni momento la cancellazione dall'Albo.
6. L'Associazione iscritta ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione ogni variazione intervenuta che possa incidere sul possesso dei requisiti necessari all'iscrizione entro e non oltre il termine di trenta giorni dal verificarsi della stessa. Nel caso in cui venga riscontrato il venir meno dei requisiti per l'iscrizione, viene disposta cancellazione d'ufficio attraverso atto di determinazione dirigenziale.
7. La cancellazione dall'Albo determina la risoluzione di diritto delle convenzioni eventualmente in essere con l'Amministrazione comunale.

Art. 7 - Revisione periodica dell' Albo comunale

1. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all' Albo, devono annualmente autocertificare la conferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, compilando e presentando al Comune, entro il 30 maggio, il modulo appositamente predisposto.
2. Nel caso di inadempimento, il Responsabile della tenuta dell' Albo invita l' Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.
3. Il Responsabile della tenuta dell'Albo provvede d'ufficio, con cadenza biennale, alla revisione periodica dell'Albo stesso, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione.

Art. 8 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.
2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, con determinazione del Responsabile del competente servizio, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione; b) mancata produzione del modulo di cui all'art. 7, comma 1 per il mantenimento dell'iscrizione.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all' Associazione interessata.
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 9 - Diritti delle Associazioni

1. Le Associazioni iscritte all'Albo possono, su loro formale richiesta:
 - a) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano;
 - b) ottenere copia degli atti comunali di particolare rilevanza programmatica, relativamente alla sezione d'appartenenza.
 - c) Chiedere il patrocinio del Comune per quelle iniziative che per il loro carattere di generalità investono l'intera popolazione vibonese.

Art. 10 - Pubblicità dell'Albo

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

2. L'Albo Comunale delle Associazioni che resta depositato in permanenza presso l'Ufficio Comunale, può essere consultato da chiunque, secondo le norme vigenti per l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.